

### Risoluzione della Commissione amministrativa

del 27 giugno 2002

**relativa all'inserimento del regolamento (CEE) n. 1399/1999 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei regolamenti (CE) n. 89/2001 e (CE) n. 410/2002 della Commissione nell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro**

(2002/C 160/02)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

considerando quanto segue:

- (1) la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno concluso con la Confederazione svizzera un accordo sulla libera circolazione delle persone <sup>(1)</sup> (il cosiddetto «accordo»), firmato il 21 giugno 1999;
- (2) tale accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002;
- (3) in virtù dell'articolo 8 di tale accordo, le parti contraenti provvederanno a coordinare i regimi della sicurezza sociale al fine preciso di garantire:
  - a) la parità di trattamento;
  - b) la definizione della legislazione applicabile;
  - c) la totalizzazione, a scopo d'acquisizione e di mantenimento dei diritti alle prestazioni, nonché di calcolo di queste ultime, di tutti i periodi considerati validi a tal fine dalle diverse legislazioni nazionali;
  - d) la corresponsione delle prestazioni agli aventi diritto residenti sul territorio dei paesi firmatari dell'accordo;
  - e) lo scambio reciproco di informazioni e la cooperazione a livello amministrativo tra autorità ed istituzioni competenti;
- (4) l'allegato II dell'accordo fa riferimento, in particolare, ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nella versione aggiornata del regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio <sup>(2)</sup> e dei regolamenti successivi, ivi incluso il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 <sup>(3)</sup>;
- (5) i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio sono stati quindi modificati dal regolamento (CE) n. 1399/1999 <sup>(4)</sup>, dal regolamento (CE) n. 1386/2001 <sup>(5)</sup> dal regolamento (CE) n. 89/2001 <sup>(6)</sup> e dal regolamento (CE) n. 410/2002 <sup>(7)</sup>;
- (6) le date di entrata in vigore di tali modifiche in ambito comunitario sono le seguenti: il 1° settembre 1999 per il regolamento n. 1399/1999, il 1° settembre 2001 per il regolamento (CE) n. 1386/2001, il 7 febbraio 2001 per il regolamento (CE) n. 89/2001 e il 25 marzo per il regolamento (CE) n. 410/2002;
- (7) non è stato possibile integrare questi ultimi regolamenti nell'allegato II dell'accordo, prima della sua firma il 21 giugno 1999;
- (8) una decisione del comitato misto relativa all'inserimento dei regolamenti (CE) n. 1399/1999, (CE) n. 1386/2001, (CE) n. 89/2001 e (CE) n. 410/2002 nell'allegato II dell'accordo può essere adottata solo una volta entrato in vigore quest'ultimo;
- (9) le modifiche all'allegato II dell'accordo acquistano carattere vincolante per le parti contraenti unicamente previa adozione di una tale decisione da parte del comitato misto;
- (10) le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 prevedono il coordinamento dei regimi della sicurezza sociale degli Stati membri; facendo riferimento a detti regolamenti nell'allegato II dell'accordo, tali disposizioni si applicano anche ai regimi della sicurezza sociale della Confederazione svizzera;
- (11) al fine di conseguire gli obiettivi prefissati dall'accordo, il suo articolo 16, paragrafo 1, dispone che le parti firmatarie adottino tutte le misure del caso per garantire la corretta applicazione, nelle relazioni reciproche, di diritti ed obblighi, equivalenti a quelli previsti dagli atti giuridici comunitari cui si fa riferimento;

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

- (12) l'applicazione parallela di disposizioni differenti in materia di coordinamento, oltre ad essere la causa di maggiori oneri amministrativi e di ritardi nell'adozione di decisioni riguardo alle richieste di prestazioni, costituisce, a volte, un impedimento al calcolo dell'importo delle prestazioni; inoltre, complica notevolmente la cooperazione tra le istituzioni;
- (13) la natura complessa e tecnica del coordinamento dei regimi della sicurezza sociale delle parti dell'accordo impone l'applicazione di disposizioni comuni ed omogenee nell'ambito dei paesi interessati;
- (14) pertanto, è essenziale, per conseguire gli obiettivi prefissati dall'accordo, realizzare un coordinamento efficace e coerente dei regimi della sicurezza sociale tra le parti firmatarie;
- (15) nell'interesse delle persone cui si applica l'articolo 8 dell'accordo, i problemi dianzi citati vanno risolti o, qualora ciò non risulti fattibile, i loro effetti, per quanto possibile, limitati,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1. La Commissione amministrativa sostiene la necessità che il regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. 89/2001 e (CE) n. 410/2002 della Commissione siano incorporati nell'allegato II dell'accordo quanto prima dopo l'entrata in vigore dello stesso.
2. La Commissione amministrativa dichiara inoltre che, all'atto dell'inserimento dei suddetti regolamenti nell'allegato II dell'accordo, si stabilisca l'applicabilità delle loro disposizioni a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso accordo.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

*Il presidente della Commissione amministrativa*

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREA

---

**Avviso relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione tra la Repubblica di Cipro e la Comunità europea**

[Pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9)]

(2002/C 160/03)

Con il presente avviso la Commissione informa che la Repubblica di Cipro le ha comunicato tutte le informazioni utili ai fini delle operazioni di controllo nel quadro della cooperazione amministrativa istituita tra la Repubblica di Cipro e la Comunità europea, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001.

Il regolamento (CE) n. 851/2002 della Commissione si applica, a norma del suo articolo 4, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

---